



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

VERBALE DI ACCORDO ISTITUZIONALE PER LA PRIMA CONCESSIONE E LA PROROGA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L'ANNO 2014

PREMESSO:

- che in data 29 gennaio 2014 tra la Regione Autonoma della Sardegna, le Istituzioni Locali, le Parti Economiche e Sociali è stata sottoscritta "l'INTESA RELATIVA ALLA PROROGA DEGLI EFFETTI GIURIDICI CONTENUTI NEL VERBALE DI ACCORDO ISTITUZIONALE PER LA PRIMA CONCESSIONE E LA PROROGA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L'ANNO 2013" fino al 30 giugno 2014;
- che in data 25 giugno 2014 tra gli stessi sottoscrittori dell'intesa del 29 gennaio 2014, sulla base di analoga indicazione del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, hanno convenuto di ridefinire i termini previsti al 30 giugno 2014 per l'inoltro delle istanze di accesso in prima istanza o in proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni o dell'indennità di mobilità in deroga al 31 agosto c.a., ove non diversamente disposto dall'emanando decreto interministeriale Lavoro P.S. ed Economia e Finanze di adozione delle linee guida in materia di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, da adottarsi ex L. n. 92 del 2012, art. 2, commi 64, 65 e 66;
- che sulla base della normativa appena richiamata in data 1 agosto 2014 il Ministro del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze hanno sottoscritto il previsto decreto inerente l'adozione delle linee guida che disciplinano i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa ex Legge n. 92 del 2012;
- che il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di concerto al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel ridefinire il quadro giuridico di intervento degli ammortizzatori sociali in deroga ha inteso ridefinire con il decreto in questione e repertoriato con il n. 83473 del 1 agosto 2014 gli ambiti, le tipologie dei datori di lavoro, i requisiti soggettivi e la durata dei trattamenti e delle indennità;
- che alla luce dell'applicazione dei nuovi criteri un consistente numero di lavoratori dal 1 settembre p.v. rimarranno privi del sostegno al reddito statale precedentemente previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga e che lo stesso decreto ai sensi dell'art. 2 precede la possibilità in deroga a criteri definiti, nell'ambito del 5% delle risorse attribuite ed entro il limite dei 70 M. di Euro, di contemperare alcune situazioni di particolare rilevanza sociale ed al fine anche di assicurare la graduale transizione al nuovo sistema;
- che al fine di riallineare le modalità operative della Regione, delle Istituzioni e delle Parti sociali ed economiche oggi intervenute occorre intervenire mediante specifici adeguamenti evolutivi del SIL-SARDEGNA, ambito telematico nel quale sono gestite le procedure di autorizzazione dei sostegni al reddito oggi in trattazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- che la Regione, le Parti Sociali e Datoriali, in relazione al perdurare della situazione appena descritta, confermano di volersi far carico, per la parte di rispettiva competenza, delle difficoltà delle aziende e dei lavoratori da esse dipendenti e delle difficoltà in cui versano i lavoratori rimasti privi dell'occupazione;
- che in favore delle aziende e dei lavoratori di cui sopra possono essere prorogati o autorizzati in prima concessione, compatibilmente con gli effetti che sono prodotti dal nuovo regime giuridico introdotto con il Decreto interministeriale del 1 agosto 2014 n. 83473 e avuto riguardo al permanere o all'accertamento dei requisiti soggettivi di accesso in capo a ciascun richiedente, i trattamenti ovvero le indennità in via di concessione a valere sulle risorse che il Ministero del Lavoro e P.S., si è impegnato ad assegnare alle Regioni per il 2014;
- che per quanto fin qui evidenziato è necessario adottare il presente Accordo;
- che per effetto dei termini previsti dal decreto interministeriale di cui sopra, sono fatte salve tutte le istanze imputate nel sistema fino alla durata massima prevista nelle stesse e secondo i termini di durata contenuti negli accordi sindacali sottoscritti in sede aziendale per quanto non ancora ratificati in sede istituzionale e comunque non oltre i termini temporali definiti dal citato decreto di adozione delle nuove linee guida introdotte dal 4 agosto;
- che al fine di consentire la prosecuzione della positiva esperienza dei cosiddetti percorsi di utilizzo dei lavoratori in cassa integrazione ed in mobilità in deroga, la proroga di cui al presente accordo è da intendersi applicabile, nelle forme e secondo le misure economiche finora attuate, in favore dei lavoratori che mantengono i requisiti soggettivi per il godimento degli ammortizzatori sociali in seguito all'applicazione del decreto del 1.8.2014
- che qualora l'applicazione dei nuovi criteri, soprattutto nel caso del beneficio dell'indennità di mobilità, comportasse la cessazione del riconoscimento del sostegno al reddito in favore del lavoratore, comunque interessato, lo stesso sarà titolare di una misura di politica attiva per il lavoro a carico delle risorse regionali all'uopo stanziate e disponibili nel Fondo regionale per l'occupazione e già trasferite all'Agenzia Regionale per il Lavoro per tali finalità, al fine di consentire loro la prosecuzione di questa tipologia di prestazione lavorativa fino al 31/12/2014;
- che deve essere data priorità alla concessione dei benefici (trattamenti e indennità) alle lavoratrici ed ai lavoratori che maturino i requisiti di accesso al trattamento di quiescenza nel periodo di vigenza del presente accordo (1° gennaio – 31dicembre2014), secondo e con le medesime modalità previste dall'accordo Regione/OO.SS. Confederali regionali del 19 dicembre 2013, integralmente richiamate nell'Intesa del 29 gennaio e nella proroga della stessa del 25 giugno 2014;
- che la Regione, in attuazione delle LL.RR. n. 4, n. 27 e n. 34 del 2013, che prevedevano lo stanziamento di Euro 52 milioni, sulla base di specifica convenzione sottoscritta con l'INPS regionale in data 7 marzo 2014, ha inteso supplire alla mancata erogazione della mobilità in deroga richiesta per l'anno 2013 mediante l'erogazione di sussidi straordinari di sostegno al reddito da compensare con le indennità effettivamente maturate dai richiedenti una volta assegnate le risorse ministeriali a questo fine destinate;
- che una volta assegnate le risorse statali per il 2013, le somme anticipate a carico del bilancio della Regione e rese dall'INPS nuovamente disponibili, nelle forme che



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

saranno tecnicamente possibili, anche attraverso la predisposizione di un apposito D.d.L. da presentare in Consiglio regionale, saranno destinate ad attuare misure di politiche pubbliche attive e passive per il lavoro anche di carattere emergenziale da definire con il concorso delle Istituzioni pubbliche e delle Parti sociali ed economiche oggi presenti;

- che gli odierni Convenuti assumono, per quanto sopra, reciproco impegno finalizzato ad individuare e, per la parte di rispettiva competenza, ad attuare articolate e sinergiche misure di politiche attive per il lavoro finalizzate a limitare l'accesso agli ammortizzatori sociali anche in deroga, in vista di una possibile ripresa del sistema economico regionale o quanto meno per agevolarne la ripresa;

TUTTO CIO' PREMESSO

Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, che all'art. 2, commi 64, 65 e 66, prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di crisi;

Visto il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, come convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, che all'art. 4, comma 2, prevede l'emanazione di un decreto Interministeriale Lavoro - P.S./Economia e Finanze attraverso il quale devono essere adottate nuove linee guida per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga;

Rilevato che il decreto di cui sopra è stato emanato in data 1° agosto 2014, con il numero di repertorio 83473 e che gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di pubblicazione del medesimo avvenuta il 04/08/2014;

Visto il decreto n. 83527 del 6 agosto 2014 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi del quale sono assegnate le risorse alle Regioni e alle P.A. per sostenere le concessioni e le proroghe dei trattamenti e delle indennità relative agli ammortizzatori sociali in deroga per un valore complessivo di 400 M. Euro;

Atteso che alla Regione Sardegna sono assegnate risorse per Euro 17.313.075;

Convenuto che sono venute meno le cause ostative all'adozione dell'ACCORDO ISTITUZIONALE PER LA PRIMA CONCESSIONE E LA PROROGA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L'ANNO 2014", e che, pertanto, occorre procedere, al fine di dare certezza alle Aziende ed ai lavoratori, alla congiunta



sottoscrizione del presente atto che recepisce integralmente il contenuto del citato decreto interministeriale, che per ragioni di semplificazione è qui allegato, in quanto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato ancora che l'applicazione integrale delle nuove linee guida comporta l'impossibilità di concedere i trattamenti e le indennità ad alcune tipologie di Datori di lavoro e di lavoratori, ingenerando nel sistema meccanismi di reiezione delle istanze con effetti negativi su diverse migliaia di soggetti per i quali occorre, tuttavia, individuare misure di politiche passive e attive di natura sostitutiva o comunque tali da evitare gli effetti negativi che derivano da una repentina cessazione dei richiesti sostegni al reddito;

Rilevato, tra l'altro, che anche con l'applicazione di alcune clausole di salvaguardia pure previste nel Decreto interministeriale, non sarà possibile concedere tutti i trattamenti e le indennità richieste, e che pur contemperando gli effetti introdotti dalle clausole restrittive gli effetti rimangono certamente negativi per il sistema economico e sociale della Regione;

I CONVENUTI:

Assessore regionale del lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, la Direzione regionale INPS, le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle Professioni, come in calce specificatamente individuati, nella sede dell'Assessorato del lavoro, Via XXVIII Febbraio, n. 1, in Cagliari, in data odierna

Stabiliscono e sottoscrivono quanto segue:

ART.1

- 1- E' integralmente recepito il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 agosto 2014 n. 83473, inerente disciplina e criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente ex art. 4, comma 2, del DL 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, allegato al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2- Fino al **31 dicembre 2014** sono autorizzate nuove concessioni o proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per un periodo non superiore ad undici mesi nell'arco dell'anno solare. A decorrere dal 4 agosto 2014, possono stipulare accordi per l'intervento della CIG in deroga solo le imprese di cui all'art. 2082 del c.c., relativamente a lavoratori in possesso di un'anzianità presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento della cig.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 3- I nuovi criteri, così come previsto dall'art. 6, primo comma, del decreto interministeriale (Disposizioni transitorie e finali) decorreranno dal 4 agosto 2014, sono quindi fatte salve tutte le istanze utilmente presentate ai sensi dell'Intesa sottoscritta il 29 gennaio c.a e prorogata con l'accordo del 25 giugno 2014, rimane quindi inteso che il nuovo regime decorre dal 4 agosto 2014;
- 4- Il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso nell'anno 2014:
 - per un periodo temporale che non superi complessivamente gli otto mesi nell'anno solare, non ulteriormente prorogabili, ai lavoratori i quali alla data di decorrenza del trattamento (1 gennaio 2014) abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni anche non continuativi;
 - per un periodo temporale che non superi complessivamente i dieci mesi nell'anno solare, non ulteriormente prorogabili, ai lavoratori i quali alla data di decorrenza del trattamento (1 gennaio 2014) abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore ai tre anni anche non continuativi;Per tutto quanto non precisato in merito, si rinvia alle disposizioni del citato Decreto n.83473 del 1 agosto 2014;
- 5- Gli accordi sindacali sottoscritti in sede aziendale sono fatti salvi entro i limiti temporali previsti dal presente accordo ed espressamente richiamati nel decreto interministeriale (Artt. 2 e 3 parte dispositiva).
- 6- I termini previsti dall'accordo dell'otto gennaio 2014, rimangono determinati al 31 agosto 2014. Successivamente a tale data, i lavoratori impegnati nei percorsi di utilizzo che non avessero più i requisiti per godere degli ammortizzatori sociali, saranno interessati da specifiche misure di politiche di sostegno senza soluzione di continuità fino al 31.12.2014 con risorse a carico della Regione, Fondo regionale per l'occupazione ex art. 6 della L.R. n. 3 del 2008. Dette misure dovranno tenere conto dell'attuale allocazione dei lavoratori e saranno gestite in analogia ed in quanto applicabile alla vigente normativa in materia di servizio civico. Potranno essere previste forme di integrazione da parte degli Enti utilizzatori. A tal fine è data facoltà alle Amministrazioni o agli Enti pubblici che avessero finanziato con risorse proprie analoghi percorsi di utilizzo, di proseguire in dette attività, senza diritto di rivalsa nei confronti della Regione.
- 7- Potranno, altresì, essere sperimentate iniziative volte a coinvolgere in dette misure il sistema delle Imprese, nel rispetto ed entro i limiti delle procedure vigenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale previsti dalla Unione Europea (Regolamenti UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014).

ART. 2

Nel riconoscimento dei benefici sarà data priorità alle lavoratrici ed ai lavoratori che, attraverso la concessione del trattamento ovvero dell'indennità di mobilità, matureranno i requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza entro il periodo di vigenza del presente accordo. A tal fine i lavoratori, anche attraverso gli organismi di assistenza, dovranno



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presentare idonea documentazione all'Assessorato regionale del Lavoro. Nell'ambito dei nuovi criteri si dovrà tenere conto della previsione contenuta nell'art. 6 del Decreto del 1 agosto, in ragione del quale al fine di assicurare la transizione al nuovo sistema, entro il 5% delle risorse assegnate ed entro il limite finanziario di 70 M. di Euro potranno essere introdotte specifiche deroghe di concessione dei trattamenti.

ART. 3

Si conferma che i trattamenti saranno erogati esclusivamente mediante pagamento diretto da parte dell'INPS e saranno autorizzati mensilmente in ordine cronologico, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, salvo loro incremento. La modalità erogatoria del trattamento può essere derogata in dipendenza di accordi derivanti da tavoli di crisi nazionale, previo assenso del competente Ministero del Lavoro e dell'INPS.

Le erogazioni saranno disposte mensilmente in ragione delle disponibilità finanziarie assegnate alla Regione

Le istanze irregolari o incomplete perdono la priorità acquisita e vengono istruite al momento della regolarizzazione.

Si concorda che le risorse assegnate saranno destinate in parti uguali a soddisfare le richieste di accesso alla Cassa integrazione e alla Mobilità in deroga.

ART. 4

La Regione, le Istituzioni e le Parti economiche e sociali, oggi presenti, rilevano la necessità di attivare ogni sforzo volto ad attenuare l'impatto che sul bacino delle Aziende beneficiarie e dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga potrà avere l'applicazione dei nuovi criteri di concessione e concordano sulla necessità di attuare specifiche misure di politiche attive e passive per il lavoro. Nell'ambito delle misure che potranno essere compiute si reputa importante promuovere azioni volte ad evidenziare e valorizzare le professionalità presenti nel bacino e che interessano molteplici settori economici, non ultimo quello dell'edilizia. A tal fine, rientra tra le misure da programmare e implementare il coinvolgimento strategico di tutti gli Assessorati competenti e dell'intera Giunta Regionale.

Rientra anche in questo ambito quanto previsto nella L. n. 92 del 2012, in termini di obblighi per la gestione degli esuberanti o, in termini generali, per la gestione dei lavoratori sospesi.



ART. 5

Le modalità di concessione e di proroga dei trattamenti e delle indennità saranno contenute in specifici allegati tecnici che saranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione e sul sito di Sardegna Lavoro. Nell'ambito degli stessi allegati saranno indicati anche i termini entro i quali potranno essere inoltrate le istanze, avuto riguardo e nel rispetto di quelli indicati nel decreto interministeriale del 1 agosto u.s.

Fatto salvo quanto contenuto nel presente "Accordo", gli allegati di cui al comma precedente dovranno ispirarsi e dare attuazione pratica al principio della semplificazione amministrativa al fine di renderne agevole la comprensione e l'accesso.

Tuttavia a conferma di quanto in esso contenuto il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga è tassativamente subordinato al preventivo accesso alle altre tipologie di ammortizzatori sociali, o di sostegno al reddito previsti dalla normativa ordinaria ed agli strumenti di flessibilità, ivi compresi gli interventi previsti dai fondi interprofessionali, nonchè la fruizione delle ferie residue.

Analogamente non possono accedere alla mobilità in deroga i lavoratori che hanno maturato i requisiti per l'accesso all'assegno sociale;

ART. 6

Clausola di salvaguardia e sospensiva. La Regione, l'INPS e le Parti sociali ed economiche firmatarie del presente atto, si impegnano a stipulare ulteriori accordi o a rendere il presente inefficace, qualora il decreto interministeriale dovesse subire delle precisazioni, rettifiche o modificazioni, fatte salve eventuali e possibili ulteriori evenienze al momento non rilevabili.

ART. 7

La Regione, l'INPS e le Parti oggi convenute, fino a nuove disposizioni, confermano che le istanze inerenti la prima concessione e la proroga della CIG e della Mobilità in deroga dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante il sistema telematico nell'apposito sito dedicato del SIL-Sardegna, nell'ambito del quale sono peraltro previste semplificate modalità tecniche di proroga delle istanze già presentate, ovvero secondo nuove modalità che dovessero essere comunicate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, in quanto titolare della competenza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il presente accordo sarà integralmente pubblicato nel sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, e nel portale del Sistema Informativo del Lavoro www.sardegnaalavoro.it ..-

Della sottoscrizione del presente accordo sarà data informazione attraverso la pubblicazione di specifico avviso sui quotidiani regionali.

Il presente accordo sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, 11 agosto 2014

Assessore regionale del Lavoro

Direzione regionale dell'INPS

CGIL

CISL

UIL

UGL

CONFSAL

ITALIA LAVORO S.p.A.

Confindustria Sardegna

CONFAPI Sardegna

ANCI (Associazione nazionale dei Comuni della Sardegna)

Lega regionale delle Cooperative e Mutue

Confcooperative Unione regionale

A.G.C.I. regionale

Uci regionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C.N.A. regionale

Confartigianato regionale

C.A.S.A. regionale

C.L.A.A.I. regionale

Confesercenti regionale

Confcommercio regionale

EBAS (Ente bilaterale per l'artigianato)

Confagricoltura regionale

Coldiretti regionale

CIA

Unione Coltivatori Italiani

COPAGRI Confederazione produttori agricoli

CESFOP

Confprofessioni Sardegna

Consulta regionale dei Consulenti del lavoro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

NOTA A MARGINE DELLE ORGANIZZAZIONI CONFEDERALI
REGIONALI CGIL, CISL, UIL, UGL E CONFSAL.

Le OO.SS. in ordine al presente accordo, chiedono al Presidente della Regione e all'intera giunta Regionale, l'immediata apertura di un tavolo nel quale siano trattate le Politiche di sviluppo nell'ambito delle quali individuare idonei percorsi di reinserimento lavorativo di coloro che gradualmente escono dal bacino degli ammortizzatori sociali in deroga.

CGIL

CISL

UIL

UGL

CONFSAL



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA